



# COMUNE di TARSIA

87040 PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 4288  
del 22.07.2017

## ORDINANZA TEMPORANEA CONTINGIBILE ED URGENTE – DIVIETO VENDITA BEVANDE IN BOTTIGLIE VETRO E LATTINA – CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI TARSIA (CS).

n. 34/2017

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, il Sindaco adotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, 4° comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, provvedimenti contingibili ed urgenti;

**PREMESSO** che nei giorni **11.08.2017, 12.08.2017, 13.08.2017 e sino alle ore 04,00 circa del 14.08. 2017** nel Comune di Tarsia – Centro Abitato - si svolgerà la Manifestazione denominata “TARANTARSIA 2017” e che, per ciò stesso, l'intero territorio del Centro Abitato sarà interessato da un notevole afflusso di pubblico rendendosi necessario, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina riguardo alla vendita e/o al consumo di bevande analcoliche, alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina;

**RICHIAMATE** la Circolare datata 07.06.2017 emanata dal Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dott. Gabrielli e la Nota avente ad oggetto “Pubbliche Manifestazioni” datata 29.06.2017 a Protocollo n. 0049479 a firma di S. E. il Signor Prefetto della Provincia di Cosenza dott. Tomao, ed acquisita al Protocollo Generale del Comune di Tarsia (CS) in data 29.06.2017 con numero 3857;

**RITENUTO** che per i giorni segnalati sussistano motivi di contingibilità e di urgenza per prevenire ed assicurare la salvaguardia della incolumità delle persone e il mantenimento delle condizioni di massima sicurezza atte allo svolgimento pacifico e ordinato della manifestazione medesima e si debba, pertanto, disciplinare il **divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande analcoliche e alcoliche in bottiglie di vetro e/o lattine che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità e ciò NEL CENTRO ABITATO del Comune di Tarsia (CS) dalle ore 18,00 sino alle ore 4,00 dell'11.08.2017 e sino al 14.08.2017;**

**VISTO** l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) e s. m. ed i. ed il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni per la violazione di Regolamenti ed Ordinanze

Comunali, ex art. 7 bis del Tuel, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 10.07.2003 e precipuamente gli articoli 3, 4, 5.

## ORDINA

**PER TUTTE LE PREMESSE di CUI SOPRA, che per i giorni 11, 12, 13 e 14 Agosto 2017 dalle 18,00 e fino alle ore 4,00 è fatto divieto assoluto agli operatori alimentari e non alimentari di somministrare (eccetto tramite servizio al tavolo), vendere ( per consumo o asporto) nel territorio del Centro Abitato di Tarsia (CS) bevande analcoliche e alcoliche il cui contenuto sia inserito in bottiglie di vetro e/o in lattine. E' fatto altresì divieto da parte degli avventori e dei fruitori UTILIZZARE O TRASPORTARE Bevande non alcoliche ed alcoliche in CONTENITORI di VETRO. SI DISPONE, INOLTRE, PER LO STESSO PERIODO, IL DIVIETO ASSOLUTO di VENDITA e di SOMMINISTRAZIONE di BEVANDE SUPERALCOLICHE, ANCHE IN BICCHIERI di PLASTICA.**

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Servizio di Polizia Locale del Comune di Tarsia (CS) sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Tutti gli esercenti interessati da tale divieto dovranno comunicarlo all'utenza con **APPOSITO CARTELLO** affisso in prossimità del banco vendita di bevande non alcoliche e alcoliche **recante la seguente dicitura :"** *dalle ore 18,00 e sino alle ore 4,00 dei giorni 11.08.2017, 12.08.2017,13.08.2017 e sino alle ore 04,00 del 14.08.2017 è vietata la vendita per consumo o asporto di bevande non alcoliche ed alcoliche il cui contenuto sia posto in bottiglie di vetro e/o in lattina. E' VIETATO IL CONSUMO E LA VENDITA di BEVANDE SUPERALCOLICHE, ANCHE IN BICCHIERI di PLASTICA"*.

Fatte salve le disposizioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente Ordinanza comporta, ai sensi della Legge 29.11.1981, n. 689 e s. m. ed i e ai sensi dell'art. 3, 1 e 2 comma, e dell'art. 5, 1 comma, del Regolamento Comunale n. 17/2003 del 10.07.2003, la redazione di un Processo Verbale di accertamento e contestazione per l'applicazione di una sanzione amministrativa principale concernente il pagamento di una somma di denaro che di **Euro 200,00**, e la sanzione accessoria dell'obbligo di sospensione immediata dell'attività commerciale per 5 giorni.

**DISPONE**

**Che la presente Ordinanza:**

- **Sia valida dalle ore 18,00 dell'11.08.2017 e sino alle ore 4,00 del 14.08.2017;**
- **Sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Tarsia e su ogni altro mezzo di informazione;**
- **Sia trasmessa, in copia, a Sua Eccellenza il Signor Prefetto della Provincia di Cosenza; Al Signor Questore di Cosenza; Al Commissariato di P.S di Castrovillari; Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza; Al Comando Compagnia dei Carabinieri di San Marco Argentano; Alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari; Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza; Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari; Al Responsabile della Centrale Operativa del 118 di Cosenza; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, tutti per quanto di competenza e per opportuna e debita conoscenza ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 9°, del D. Lgs n. 267/2000.**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s. m. ed i., avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. dalla pubblicazione della stessa nell'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 22.07.2017

**IL SINDACO**

**F.to Avv. Roberto AMERUSO**

Firma autografa su originale  
conservato presso il Comune